Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 25 settembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 166ª seduta pubblica per mercoledì 1° ottobre 1969, alle ore 17, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Interrogazioni.
2. Interpellanza.

(9005)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1969, n. **626**.

Istituzione in Aden (Repubblica popolare dello Yemen meridionale) di un consolato generale di 1ª categoria e soppressione del consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di 1ª categoria in Aden (Repubblica popolare dello Yemen meridionale) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Aden (Repubblica popolare dello Yemen meridionale) un consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio della Repubblica popolare dello Yemen meridionale e del sultanato di Mascate e Oman.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1969

SARAGAT

NENNI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 37. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1969, n **627**.

Modificazioni degli articoli 175, 176, 177, 178, 215, 216, 219 e 220 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 luglio 1951, n. 948, in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli articoli 175, 176, 177, 178, 215, 216, 219 e 220 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 175. — In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un libretto al portatore con un credito superiore a lire 30.000, il proprietario deve presentarne denuncia in doppio esemplare all'ufficio postale di emissione, oppure, se ciò non sia possibile, ad altro ufficio postale.

Nel primo caso l'ufficio appone immediatamente la annotazione di fermo sulla partita di conto del libretto, inviando in giornata e con piego raccomandato un esemplare della denuncia, insieme con la copia del conto suddetto, all'amministrazione centrale, alla quale deve anche dare immediata notizia per telegrafo, a spesa del denunciante, della denuncia ricevuta.

Nel secondo caso l'ufficio inoltra in giornata, mediante piego raccomandato, un esemplare della denuncia all'amministrazione centrale, compilandone nello stesso tempo una copia e trasmettendola, pure in raccomandazione, all'ufficio di emissione, che provvede ad apporre il fermo e ad inviare copia del conto all'amministrazione medesima. Anche in tale caso l'ufficio cui è presentata la denuncia deve, a spese del denunciante, informarne immediatamente per telegrafo l'amministrazione centrale e l'ufficio di emissione.

Il denunciante, al quale deve essere in ambedue i casi restituito, a titolo di ricevuta, uno dei due esemplari della denuncia, è tenuto a versare l'importo della tassa di duplicazione, che l'ufficio converte in francobolli da applicare sull'esemplare destinato all'amministrazione e da obliterare con bollo a data.

L'amministrazione centrale, non appena ricevuta dall'ufficio di emissione la copia del conto, provvede a verificarla ed a restituirla col proprio visto all'ufficio medesimo.

Art. 176. — Entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia di cui all'articolo che precede, il denunciante deve far pervenire al presidente del tribunale o al pretore nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di emissione del libretto, in ragione della rispettiva competenza per valore, un ricorso circostanziato e corredato di tutte quelle prove che valgano a dimostrare, nei riguardi del ricorrente, la proprietà del libretto stesso e ad inviare altresì copia di tale ricorso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio suddetto. Quest'ultimo, a sua volta, entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto la copia del ricorso, deve comunicare all'autorità giudiziaria come sopra competente la copia del conto indicata nel precedente articolo.

Decorsi venticinque giorni da quello della denuncia senza che all'ufficio di emissione sia giunta copia del ricorso all'autorità giudiziaria, l'ufficio stesso, dopo aver chiesto ed ottenuto assicurazione dalla competente cancelleria circa la mancata presentazione del ricorso, ne riferisce all'amministrazione centrale per essere autorizzato ad annullare l'annotazione di fermo.

Art. 177. — L'autorità giudiziaria, in seguito al ricorso di cui all'articolo precedente, ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove dedotte, emette nel più breve tempo possibile un decreto con il quale dichiara la inefficacia del libretto e diffida l'eventuale detentore di questo a depositarlo presso la dipendente cancelleria assegnandogli un termine, che non può essere inferiore a novanta giorni nè superiore a centottanta giorni dalla data di esposizione del decreto presso l'ufficio postale di emissione, per far valere le proprie opposizioni.

Con il decreto medesimo l'autorità giudiziaria dispone altresì che, ove entro il termine sopra indicato non siano state fatte opposizioni, l'ufficio postale di emissione rimane autorizzato a rilasciare al denunciante un duplicato del libretto stesso.

L'ufficio predetto, non appena ne abbia avuto notifica, provvede ad esporre al pubblico copia del decreto, insieme con una copia della denuncia, per l'intero termine utile per proporre le opposizioni.

Trascorso il periodo di affissione senza che sia intervenuta opposizione, l'ufficio postale rimette all'amministrazione centrale il decreto dell'autorità giudiziaria e rilascia al denunciante un duplicato del libretto.

Per quanto concerne gli altri provvedimenti che possono essere disposti dall'autorità giudiziaria e per quanto non sia stato previsto in questa sezione, sono applicabili le norme contenute nella legge 30 luglio 1951, n. 948, in materia di ammortamento di libretti di risparmio o di deposito al portatore.

Art. 178. — Salvo le disposizioni di cui agli ultimi due commi del precedente articolo, per ottenere la duplicazione di un libretto al portatore, con credito non superiore a lire trentamila che sia stato smarrito, distrutto o sottratto è sufficiente, dopo che sia stata seguita la procedura prescritta e versata la tassa di duplicazione di cui all'art. 175, che nell'ufficio cui fu presentata la denuncia, e se il libretto fu emesso altrove nell'ufficio di emissione, nonchè eventualmente in altri uffici, venga esposto, per un tempo ininterrotto di novanta giorni, un avviso al pubblico riguardante la denuncia stessa. L'avviso contiene la diffida che, salvo opposizioni, sarà provveduto, al compimento di detto periodo, al rilascio del duplicato.

Se sorgono contestazioni entro il termine di cui al precedente comma, l'amministrazione informa le parti che non rilascerà il duplicato se non dopo l'accordo fra di esse o la definitiva decisione della competente autorità giudiziaria.

Quando il libretto al portatore con credito non superiore a lire trentamila sia dichiarato sottratto, nella denuncia da presentare all'ufficio postale debbono essere indicati gli estremi di quella prodotta, circa l'avvenuta sottrazione, all'autorità competente.

Non si fa luogo all'esposizione al pubblico dell'avviso di cui al primo comma, e conseguentemente alla duplicazione richiesta, quando risulti che il libretto dichia-

rato sottratto, smarrito o distrutto, si trova presso terzi, limitandosi l'amministrazione, in tal caso, a porre il fermo, che manterrà fino a quando non sia intervenuto l'accordo fra le parti o la definitiva decisione dell'autorità giudiziaria.

Art. 215. — I buoni vengono stampati a cura del Ministero del tesoro (Provveditorato generale dello Stato) e sono raccolti in fascicoli di venti buoni per i tagli da L. 1000, da L. 5000, da L. 10.000, da L. 20.000, da lire 50.000 e da L. 100.000; di dieci buoni per i tagli da L. 500.000 e da L. 1.000.000.

I fascicoli dei buoni devono essere custoditi dagli uffici con le cautele prescritte per le carte valori.

Il titolare di ciascun ufficio ed il controllore, ove esista, sono responsabili dei fascicoli dei buoni ricevuti in dotazione.

La forma e le caratteristiche dei buoni sono determinate con decreto ministeriale.

Art. 216. — Ogni buono è composto di due parti: buono propriamente detto e cedola di controllo.

Il buono propriamente detto reca il bollo a secco del Ministero del tesoro e le firme del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Su ciascuna delle due parti sono stampati il nome dell'ufficio postale di emissione, il nome della provincia cui l'ufficio appartiene, il numero frazionario assegnato all'ufficio in rapporto al servizio dei risparmi ed il numero progressivo di emissione del buono a partire dall'uno, preceduto da una lettera dell'alfabeto indicante la serie.

Art. 219. — L'ufficio postale, richiesto dell'emissione di un buono, scrittura, firma e bolla le due parti di cui si compone il primo buono in bianco disponibile del taglio desiderato, separa il buono propriamente detto dalla cedola di controllo e lo consegna al richiedente, dopo aver indicato sull'apposito schedario, ripartito per tagli, il domicilio dell'intestatario e, quando ne sia il caso, quello del rappresentante.

L'ufficio postale, dopo aver descritto sullo schedario di cui al precedente comma il numero, l'intestazione e la data di emissione del buono, deve, mediante lo invio della cedola di controllo, partecipare l'emissione stessa all'amministrazione centrale, la quale provvede ad analoga descrizione sul proprio schedario.

Art. 220. — Il rimborso dei buoni presso l'ufficio di emissione non può aver luogo, se non dopo il confronto dei titoli con le corrispondenti partite dello schedario.

Dopo aver eseguito il rimborso ed averlo registrato sulla corrispondente partita dello schedario, l'ufficio deve, mediante l'invio del buono quietanzato, partecipare il rimborso medesimo all'amministrazione centrale, la quale registra anche essa l'operazione sul proprio schedario.

Il rimborso dei buoni presso uffici diversi da quello di emissione può essere ottenuto con un preavviso di sei giorni e previa conferma da parte dell'amministrazione centrale.

L'importo della tassa da versare per ottenere presso un ufficio diverso da quello di emissione il rimborso di un buono, prima che sia trascorso un mese dalla data di emissione di esso, è convertito dall'ufficio in francobolli, da applicare sulla relativa domanda e da obliterare con il bollo a data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1969

SARAGAT

RUMOR — MAZZA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 32. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1969, n. **628**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale oftalmico fiorentino », con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Firenze in data 20 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'« Ospedale oftalmico fiorentino » di Firenze, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 20 dicembre 1874;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'« Ospedale oftalmico fiorentino », con sede in Firenze, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Firenze;

due membri eletti dal consiglio comunale di Firenze;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 20 dicembre 1874.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 40. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969.

Trasferimento parziale dell'abitato di Sambuca di Sicilia in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espresso nell'adunanza del 19 novembre 1968;

Vista la nota 20 febbraio 1969, con la quale il presidente della Regione siciliana ha comunicato la propria intesa;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto, con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

In dipendenza dei terremoti verificatisi in Sicilia nel mese di gennaio 1968, è dichiarato da trasferire, limitatamente alle zone colorate in rosa, rosso e marrone nell'annessa planimetria, vistata dal Ministro proponente, l'abitato di Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

MANCINI — RESTIVO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1969
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 41

(8765)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1969.

Nomina di un componente la commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 129 e 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029;

Vista la costituzione della Repubblica;

Visto il proprio decreto in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1967, registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 1, con il quale è stata determinata, per il triennio 1° giugno 1967-31 maggio 1970, la composizione della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Visti i successivi decreti 31 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1967, registro n. 25 Lavori pubblici, foglio n. 338; 23 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1968, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 253, e 3 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1969, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 7;

Ritenuto che, per impegni del suo ufficio, il dottor Alfonso Piccioli ha rassegnato le dimissioni da membro esperto della commissione;

Considerata l'opportunità di chiamare a far parte della commissione stessa, come esperto, il dott. Ammirati Luigi;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ammirati Luigi è chiamato a far parte della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, in qualità di esperto, dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Fermo restando quanto altro disposto con i decreti citati nelle premesse, il dott. Ammirati Luigi è assegnato alla 1ª e alla 2ª sezione della commissione stessa.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1969

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1969
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 77

(8745)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969.

Sostituzione di un componente la commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo, registro n. 8 Finanze, foglio n. 305, con il quale è stata ricostituita, per il quadriennio 1969-1972, la commissione centrale per le imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione, per dimissioni volontarie, dell'avv. Giovanni Albisinni, sostituto avvocato generale dello Stato, membro della predetta commissione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Luigi Cascino-Trigona, sostituto avvocato generale dello Stato, è nominato membro della commissione centrale per le imposte, in sostituzione dell'avvocato Giovanni Albisinni.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1969

SARAGAT

RUMOR — REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1969
Registro n. 35 *Finanze, foglio n.* 309

(8921)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1969.

Proroga dell'incarico di commissario e nomina del vice commissario dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva della Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1968, con il quale il dott. Mario Francesco Alberti è stato nominato commissario dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra con l'incarico di provvedere alla normale amministrazione e di formulare tra l'altro, entro il 30 aprile 1969, concrete proposte per la devoluzione dei restanti fini istituzionali dell'opera ad altro organismo qualificato;

Ravvisata la necessità di assicurare, intanto, la normale amministrazione dell'opera;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'incarico di commissario dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra — affidato al dott. Mario Francesco Alberti con il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1968, di cui alle premesse — è prorogato fino al 31 dicembre 1969, per attendere alla normale amministrazione dell'opera anzidetta con i poteri attribuiti al menzionato commissario con l'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Nell'espletamento dell'incarico anzidetto il commissario sarà coadiuvato dal sig. Emo Danesi, che viene nominato vice commissario dell'opera stessa.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1969

SARAGAT

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1969
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 72

(8816)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1969.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 9 agosto 1960, n. 787;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1967, con il quale sono state stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nel consiglio di amministrazione della azienda medesima;

Visto il verbale dei risultati delle elezioni stesse, redatto in data 12 dicembre 1967, dalla commissione elettorale centrale;

Visto il proprio decreto 22 dicembre 1967, con il quale sono stati nominati consiglieri di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in rappresentanza del personale dell'azienda medesima, per il triennio 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970, il signor Antonio Buccelloni, il dott. Arnaldo Chisari ed il signor Valentino Zuccherini;

Preso atto delle dimissioni dalla carica presentate dal sig. Valentino Zuccherini in data 14 maggio 1969 e delle rinunce all'incarico di consigliere di amministrazione presentate, in data 16 maggio 1969, dai signori Adriano Ferraris, macchinista di 1ª classe, e Bruno Dei, operaio d'armamento — rispettivamente primo e secondo dei non eletti nella lista del sindacato ferrovieri italiani - CGIL —, cui appartiene il dimissionario, nonchè della dichiarazione di accettazione dell'incarico, presentata in data 19 maggio 1969, dal sig. Bruno Aronne, capo stazione principale, terzo dei non eletti nella succitata lista sindacale;

Considerata la necessità di far luogo alle conseguenziali sostituzioni in seno al consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile;

Decreta:

Il sig. Bruno Aronne, capo stazione principale, è nominato, in sostituzione del sig. Valentino Zuccherini, consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in rappresentanza del personale dell'azienda medesima a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1970.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1969

SARAGAT

MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1969
Registro n. 53 bilancio Trasporti, foglio n. 319

(8741)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1969.

Proroga a nove mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Marzotto, stabilimento di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1968, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta stabilimento tessile Marzotto di Pisa, ai fini della corre-

sponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto e sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1969, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 7 dicembre 1968 in favore degli operai dipendenti dalla ditta stabilimento tessile Marzotto di Pisa;

Considerato che è stata tuttora rilevata sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta stabilimento tessile Marzotto di Pisa;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione dell'azienda;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 7 dicembre 1968 a favore della ditta stabilimento tessile Marzotto di Pisa per gli operai dipendenti, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 5 marzo 1969, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione dell'azienda suddetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(8917)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1969.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Montesilvano.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Montesilvano (Pescara) in data 25 giugno 1965, con la quale è stato proposto che il territorio del comune di Montesilvano venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Visto il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 agosto 1960, n. 1042, nella seduta del 9 luglio 1969;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio del comune di Montesilvano è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche del comune di cui all'art. 1, è istituita l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Montesilvano, con sede nel comune omonimo.

Il prefetto di Pescara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 luglio 1969

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
NATALI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per le finanze
REALE

(8752)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del comune di Alba Adriatica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Teramo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 marzo 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del comune di Alba Adriatica;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Alba Adriatica;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Alba Adriatica e da un gruppo di cittadini del comune stesso che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprin-

tendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il comprensorio costituisce, per la sua conformazione, un complesso di punti di vista pubblici, e di quadri naturali visibili dai predetti punti di vista, interdipendenti tra loro, per il concorrere di punti belvedere dal mare e dalle strade in pianura, verso i colli e le alture all'interno; dalla strada statale e dalla ferrovia verso il mare e verso le alture; da queste ultime, e dai loro molti versanti pubblici belvedere, verso la pianura, il mare e la veduta dell'andamento della costa e della spiaggia.

Tutto ciò determina una reciproca rete di relazioni visive, mutuamente interdipendenti, e tali da determinare un eccezionale quadro d'insieme di bellezza paesistica e naturale;

Decreta:

La zona costiera del comune di Alba Adriatica ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: le zone comprese fra il mare Adriatico, la linea di demarcazione del confine del comune di Alba Adriatica con il comune di Martinsicuro, indi il confine stesso lungo il torrente Vibrata fino all'intersezione con la linea ferroviaria Ancona-Pescara, indi da tale punto fino alla quota + 16 della strada comunale che attraversa la contrada « il Porcino », di qui lungo la stessa strada fino all'intersezione con l'asse stradale nei pressi della contrada Basciani (quota + 25), indi lungo l'asse stradale fino all'intersezione con la strada che porta alla masseria Guarino a quota + 100, indi dall'intersezione della strada suddetta fino all'intersezione con la strada statale Adriatica al km. 402, indi la strada comunale che dalla precedente intersezione con l'Adriatica porta alla spiaggia (quota + 2) fra villa Giulia e villa Amelia. Dal vincolo si intende escluso il tratto di litorale, della estensione frontale di ml. 300, immediatamente a sud del torrente « Vibrata ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Teramo.

La soprintendenza ai monumenti di L'Aquila curerà che il comune di Alba Adriatica provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 luglio 1969

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
PELLICANI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Teramo

Verbale n. 1

Oggi sedici marzo 1967, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Teramo, si è riunita la commissione provinciale di Teramo per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo sulla zona costiera del comune di Alba Adriatica;

(*Omissis*).

Messa ai voti la proposta, tutti i partecipanti, pur con le riserve formulate dal rappresentante del comune di Alba Adriatica, risultano favorevoli all'apposizione del vincolo sulla zona costiera del comune di Alba Adriatica.

Il vincolo si estende in una zona così delimitata:

Comune di Alba Adriatica.

Le zone comprese fra il mare Adriatico, la linea di demarcazione del confine del comune di Alba Adriatica con il comune di Martinsicuro, indi il confine stesso lungo il torrente Vibrata fino all'intersezione con la linea ferroviaria Ancona-Pescara, indi da tale punto fino alla quota + 16 della strada comunale che attraversa la contrada « il Porcino », di qui lungo la stessa strada fino all'intersezione con l'asse stradale nei pressi della contrada Basciani (quota + 25), indi lungo l'asse stradale fino all'intersezione con la strada che porta alla masseria Guarino a quota + 100, indi dall'intersezione della strada suddetta fino all'intersezione con la strada statale Adriatica al km. 402, indi la strada comunale che dalla precedente intersezione con la Adriatica porta alla spiaggia (quota + 2) fra villa Giulia e villa Amelia.

La proposta di vincolo viene, pertanto, approvata all'unanimità.

(*Omissis*).

(8850)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1969.

Nomina di un componente la commissione regionale per l'artigianato del Molise.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1966, con il quale venivano nominati i componenti della commissione regionale per l'artigianato del Molise, per il triennio 1° settembre 1966-31 agosto 1969;

Vista la lettera PRS.7/1349 del 18 dicembre 1968, con la quale l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie comunica che il proprio comitato esecutivo ha deliberato di nominare, quale rappresentante dell'ente stesso in seno alla commissione regionale per l'artigianato del Molise, il dott. Bernardo Fiumara in sostituzione del prof. Averardo Giovannini, trasferito in altra sede;

Ritenuta necessaria la sostituzione del prof. Averardo Giovannini;

Decreta:

Il dott. Bernardo Fiumara è nominato componente della commissione regionale per l'artigianato del Molise in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, in sostituzione del prof. Averardo Giovannini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(8766)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 17 settembre 1969:

Emmolo Girolamo, notaio residente nel comune di Comiso, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Ragusa;

Mobilio Prospero, notaio residente nel comune di Montescaglioso, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Matera;

Fabrizio Antonino, notaio residente nel comune di Mammola, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Brancaleone, stesso distretto;

Drago Renato, notaio residente nel comune di Centallo, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Cuneo;

Baracchi Roberto, notaio residente nel comune di Bergantino, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Occhiobello, stesso distretto;

Pernigotti Giuseppe, notaio residente nel comune di Serravalle Scrivia, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Sale, stesso distretto;

De Cinque Germano, notaio residente nel comune di Palena, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Orsogna, stesso distretto;

Bottaro Onofrio, notaio residente nel comune di Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Trani;

Fileni Walter, notaio residente nel comune di Santa Vittoria in Matenano, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Petritoli, stesso distretto.

(8903)

Con decreto ministeriale 17 settembre 1969:

Pantaleo Sandro, notaio residente nel comune di Bisceglie, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Corato, stesso distretto;

Chialamberto Enzo, notaio residente nel comune di Sassoferrato, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Leonessa, distretto notarile di Rieti;

Rinaldi Pasquale, notaio residente nel comune di Carpino, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Candela, distretto notarile di Foggia;

Aste Mariano, notaio residente nel comune di Sorgono, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Santo Antioco, distretto notarile di Cagliari.

(8904)

Con decreto ministeriale 17 settembre 1969:

Cabrini Tonino, notaio residente nel comune di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Luzzara, distretto notarile di Reggio Emilia;

Govoni Luigi, notaio residente nel comune di Sospiro, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Gualtieri, distretto notarile di Reggio Emilia;

De Bernardi Alberto, notaio residente nel comune di Medesano, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Chatillon, distretto notarile di Ivrea;

Astuto Enrico, notaio residente nel comune di San Cesareo di Lecce, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Lecce;

Rucco Giuseppe, notaio residente nel comune di Salice Salentino, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Novoli, stesso distretto;

Tortorella Carlo, notaio residente nel comune di Latronico, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Lagonegro.

(8905)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di storia della filosofia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra convenzionata di storia della filosofia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8914)

Vacanza della cattedra di istituzioni di fisica teorica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Lecce.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Lecce, è vacante la cattedra di istituzioni di fisica teorica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8915)

Vacanza della cattedra di chimica analitica e di fisica dello stato solido presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova, sono vacanti le cattedre di chimica analitica e di fisica dello stato solido, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9004)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Drena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di Drena (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8863)

Autorizzazione al comune di Cis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di Cis (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8864)

Autorizzazione al comune di Civitanova Marche ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967.

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1969, il comune di Civitanova Marche (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8865)

Autorizzazione al comune di Cis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di Cis (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8866)

Autorizzazione al comune di Cles ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di Cles (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8867)

Autorizzazione al comune di Mignano Montelungo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di Mignano Montelungo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(8871)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

Corso dei cambi del 24 settembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,50	629,50	629,49	629,40	629,20	629,50	629,30	629,40	629,50	629,50
$ Can.	583,75	583,85	583,75	583,60	583,10	583,75	583,45	583,60	583,75	583,70
Fr Sv.	146,52	146,52	146,54	146,475	146,40	146,52	146.48	146,475	146,52	146,52
Kr D.	83,65	83,65	83,68	83,67	83,40	83,65	83,66	83,67	83,75	83,65
Kr N.	88,04	88,04	88,09	88,07	87,90	88,04	88,06	88,07	88,04	88,04
Kr Sv.	121,67	121,67	121,70	121,68	121,40	121,67	121,68	121,68	121,67	121,65
Fol	174,38	174,40	174,50	174,45	173,90	174,38	174,47	174,45	174,38	174,45
Fr B	12,52	12,523	12,527	12,5275	12,505	12,52	12,5275	12,5275	12,52	12,525
Franco francese	113,14	113,18	113,26	113,175	113,05	113,14	113,21	113,175	113,14	113,10
Lst	1499,60	1499,30	1499,25	1499,55	1498,75	1499,60	1499,15	1499,55	1499,60	1499,30
Dm occ	158,53	158,55	158,62	158,565	158,50	158,53	158,58	158,565	158,53	158,55
Scell Austr.	24,34	24,34	24,355	24,3470	24,25	24,34	24,3425	24,3470	24,34	24,34
Escudo Port.	22,17	22,15	22,15	22,175	22,05	22,17	22,14	22,175	22,17	22,17
Peseta Sp.	9,01	9,01	9,08	9,0140	9 —	9,01	9,02	9,0140	9,01	9,01

Media dei titoli del 24 settembre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,025
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,35
» 5 % (Ricostruzione)	92,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,125
» 5 % (Città di Trieste)	92,075
» 5 % (Beni Esteri)	89,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,75
» » » » 1968-83	99,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,675
» » » 5,50 % 1976	99,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,275
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,85
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,225
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	98,625
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	98,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 settembre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629,35
1 Dollaro canadese	583,525
1 Franco svizzero	146,477
1 Corona danese	83,665
1 Corona norvegese	88,065
1 Corona svedese	121,68
1 Fiorino olandese	174,46
1 Franco belga	12,527
1 Franco francese	113,192
1 Lira sterlina	1499,35
1 Marco germanico	158,572
1 Scellino austriaco	24,345
1 Escudo Port.	22,157
1 Peseta Sp.	9,017

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1967 al 31 luglio 1967 a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 215/66 e dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 194/67, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 120/67 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Stati membri della C.E.E.
— Paesi terzi
— Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Francia Germania Lussemburgo Olanda dal 1° al 31-7-1967	Paesi Terzi dal 1° al 9-7-1967	Paesi Terzi dal 10 al 31-7-1967	S.A.M.A e P.T.O.M dal 1° al 9-7-1967	S.A.M.A e P.T.O.M dal 10 al 31-7-1967
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):					
		ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme:					
		radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, anche secchi o tagliati in pezzi, ad esclusione delle patate dolci (ex 07.06-B),					
		cereali (prodotti del capitolo 10):					
		prodotti trasformati a base di cereali (voci nn. 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 17.02-B-II, 23.02-A-I e 23.02-B-I),					
		prodotti lattiero-caseari delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II:					
		- contenenti prodotti della voce 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali (1):					
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 % in peso:					
	205 251	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 % . . .	zero	830,00	830,00	267,50	267,50
	206 252	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	zero	830,00	946,15	267,50	383,65
	207 253	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	zero	830,00	1.067,15	267,50	504,65
	208 254	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %	250,00	1.517,50	1.827,25	1.517,50	1.827,25
	209 255	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 %	250,00	1.517,50	1.875,65	1.517,50	1.875,65
	213 258	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 % .	250,00	1.517,50	1.991,80	1.517,50	1.991,80
		- - il cui tenore in amido è superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % in peso:					
	214 259	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	zero	1.399,375	1.399,375	836,875	836,875
	215 261	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	zero	1.399,375	1.515,535	836,875	953,035
	216 262	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	zero	1.399,375	1.636,535	836,875	1.074,035

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:				
della Tariffa	della Statistica		Belgio Francia Germania Lussemburgo Olanda	Paesi Terzi		S.A.M.A. e P.T.O.M.	
			dal 1° al 31-7-1967	dal 1° al 9-7-1967	dal 10 al 31-7-1967	dal 1° al 9-7-1967	dal 10 al 31-7-1967
23.07 (segue)	217 263	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %	250,00	2.086,875	2.396,635	2.086,875	2.396,635
	218 264	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 %	250,00	2.086,875	2.445,035	2.086,875	2.445,035
	221 267	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 % .	250,00	2.086,875	2.561,195	2.086,875	2.561,195
		- - il cui tenore in amido è superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 % in peso:					
	222 268	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 % .	zero	1.968,125	1.968,125	1.405,625	1.405,625
	223 269	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	zero	1.968,125	2.084,285	1.405,625	1.521,785
	224 271	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	zero	1.968,125	2.205,285	1.405,625	1.642,785
	225 272	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %	250,00	2.655,625	2.965,385	2.655,625	2.965,385
	228 274	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 %	250,00	2.655,625	3.013,785	2.655,625	3.013,785
		- - il cui tenore in amido è superiore al 50 % in peso:					
	229 275	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 % . .	zero	2.235,625	2.235,625	1.673,125	1.673,125
	230 276	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	zero	2.235,625	2.351,785	1.673,125	1.789.285
	234 279	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	zero	2.235,625	2.472,785	1.673,125	1.910,285
		- non contenenti prodotti summenzionati della voce n. ex 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali (1):					
	235 281	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 25 %	250,00	1.250,00	1.366,65	1.250,00	1.366,65
	236 282	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 % .	250,00	1.250,00	1.487,65	1.250,00	1.487,65
	237 283	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 % .	250,00	1.250,00	1.559,75	1.250,00	1.559,75
	238 284	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 % .	250,00	1.250,00	1.608,15	1.250,00	1.608,15
	243 289	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al al 75 % . .	250,00	1.250,00	1.724,30	1.250,00	1.724,30

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 kg di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

(4062)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di ispettore in prova, fra laureati in chimica o in chimica industriale, abilitati all'esercizio della professione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del predetto stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, n. P.2.1.1./59517 in data 9 luglio 1969;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 20 del 17 luglio 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a tre posti di ispettore in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra laureati in chimica o in chimica industriale, abilitati all'esercizio della relativa professione.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 17 luglio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1969
Registro n. 53 Ufficio risc. Ferrovie, foglio n. 321

AVVISO DI CONCORSO

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di ispettore in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. — *Titoli per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso di uno dei seguenti tipi di laurea:

in chimica
in chimica industriale,

nonchè dell'abilitazione all'esercizio della relativa professione.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso redatta, sulla prescritta carta bollata, in conformità al modello allegato *A*, dovrà pervenire alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) 00100 Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dal citato servizio.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per i ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, anche se imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di organi periferici ferroviari e pertanto le domande che dovessero pervenire ad organi diversi dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) non saranno ritenute valide e quindi non verranno prese in considerazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati debbono dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

gli estremi del diploma di laurea e di quello di abilitazione all'esercizio della professione, di cui al precedente punto 1;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo e numero del codice postale; l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o da tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco), debbono indicarlo nella domanda; sarà tenuto conto anche delle richieste separate ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio sopra stabilito.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato non deve aver superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti, profughi e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

g) per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenti; e nei confronti degli assistenti straordinari volontari e incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di

carattere non disciplinare di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria; in ogni caso l'elevazione non può andare oltre il 40° anno di età;

h) ad anni 55:

per gli invalidi di guerra, militari e civili, di cui l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482, con le esclusioni di cui all'ultimo comma di tale articolo;

per gli invalidi per servizio statale di cui l'art. 3 della citata legge 482/1968, con le esclusioni previste dall'articolo stesso;

per gli invalidi del lavoro di cui l'art. 4 della citata legge 482/1968;

per gli invalidi civili di cui l'art. 5 della medesima legge 482/1968;

per gli orfani e le vedove di coloro che siano morti — ovvero decaduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a pensione di guerra, pensione privilegiata ordinaria o rendita d'infortunio — per fatto di guerra o per servizio o sul lavoro; nonchè per i figli e le mogli di coloro che per gli stessi motivi siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro (art. 8 della ripetuta legge 482/1968).

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*), ed *h*) assorbono qualsiasi altro aumento, e così quelle di cui la lettera *g*) se in base ad essa si raggiunge il 40° anno di età.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti e a riserva di posti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2; il compito della durata dei servizi statali valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare va limitato anche esso alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo nè quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamenti dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione, nonchè i requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nella apposita tabella (approvata con decreto ministeriali 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di ispettore; statura non inferiore a metri 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche + 4D — 5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di metri 8 complessivamente ed a non meno di metri 2 dell'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentino inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuate a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso viene comunicato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla comunicazione, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi), 00100 Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice e gli eventuali membri aggiunti.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame*
Comunicazioni e documenti di identità

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta, data e sede che saranno stabilite, con successivo provvedimento, dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gi esami obbligatori consisteranno in una prova scritta, tre prove pratiche ed una prova orale, come dal programma di cui all'allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alle prove pratiche i concorrenti che abbiano riportato almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato almeno sei punti su dieci in ciascuna prova pratica.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno consentiti, altresì, esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco), come dal programma di cui al citato allegato *B*, ai quali verranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Per ognuno dei ripetuti esami facoltativi sulle lingue estere la commissione disporrà di un massimo di punti 0,50 per la traduzione scritta e 0,50 per il colloquio; gli esami s'intendono superati solo se il candidato abbia ottenuto almeno 0,25 per la traduzione e 0,25 per il colloquio.

10. — *Prescrizioni per gli esami*

Le prove scritte debbono essere eseguite su carta timbrata e fornita dall'azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per assicurare l'anonimia del concorrente.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, a meno che non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso, dalla dettatura dell'enunciato, almeno la metà del tempo stabilito per la prova.

I candidati non possono tenere pubblicazioni o altri scritti di qualsiasi genere.

Durante lo svolgimento delle prove scritte è vietato ai concorrenti di conferire fra loro, di consultare o scambiarsi carte, di avere qualsiasi comunicazione con l'esterno.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette, o che copi in tutto o in parte le prove scritte, viene espulso dalla sede di esame.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, riconsegna i fogli ricevuti all'incaricato della commissione, e in presenza dell'incaricato stesso — il quale avrà cura di controllare la sua identità in base al documento di riconoscimento — scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio da ricoprire col suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, pena l'annullamento della prova. La prova viene annullata anche se viene a risultare che il candidato abbia copiato in tutto o in parte il proprio lavoro.

Al temine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame; e ciò costituisce notificazione ai candidati del risultato conseguito.

11. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti, graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di prefenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di un posto, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso — ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva del posto, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi — al fine della loro valutazione — debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie, redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni stesse possono essere presentate in copia notarile su carta bollata ovvero in copia meccanica o fotografica purchè autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A — 2 punti per la media dei voti riportati agli esami universitari, così ripartiti:

Media di 30/30	punti	2 —
» da 29/30 a 29,9/30	»	1,70
» da 28/30 a 28,9/30	»	1,40
» da 27/30 a 27,9/30	»	1,10
» da 26/30 a 26,9/30	»	0,40

B — 3 punti per il complessivo degli altri titoli di merito (culturali, professionali — ivi compreso il servizio statale di ruolo nel gruppo direttivo — pubblicazioni), secondo criteri predeterminati dalla commissione esaminatrice.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando il voto riportato nella prova scritta, la media dei voti conseguiti nelle prove pratiche, il voto conseguito nella prova orale e quelli riportati negli esami facoltativi eventualmente sostenuti, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei seguenti criteri di preferenza nell'ordine di elencazione:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro;

f) gli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio;

i) gli orfani dei caduti sul lavoro;

l) i feriti in combattimento;

m) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

n) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

o) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

p) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

q) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

r) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

s) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

t) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

u) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

v) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

w) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;

x) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualsiasi titolo per non meno di un anno nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

y) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

z) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative ai candidati che rivestano la qualifica di mutilato o invalido di guerra e categorie assimilate, di combattente e categorie assimilate, nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate, per il posto ad essi spettante.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

12. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza da diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto e abilitazione (vedasi il precedente punto 1);

b) certificato penale del casellario giudiziale;

c) estratto dell'atto di nascita, nonchè — per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso — i titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età di cui al punto 3 del presente bando;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari (duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 11, taluno dei documenti elencati nel presente punto 12 — che non siano quelli di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) — sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.); hanno l'obbligo di presentare i documenti in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione del titolo di studio e della relativa abilitazione qualora non risultino già acquisiti agli atti dell'azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di 30 giorni, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio e relativa abilitazione, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutte le certificazioni debbono essere redatte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti e dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in unico documento, purchè esso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione dei dati risultanti dalla carta di identità, non valido per la ammissione in pubblico impiego.

13. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione saranno destinati all'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato, in Roma.

Gli stessi aventi titolo saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore. Al fine della nomina a stabile debbono compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e relativa deliberazione del consiglio di amministrazione n. 108 del 12 dicembre 1967.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva immissione in servizio di prova.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e delle altre amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova percepiscono uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica di ispettore, otterranno un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo sipendio già goduto e quello spettante, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova posizione di ispettore in prova.

Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, o vi rinuncino o non lo completino, saranno restituiti, a tutti gli effetti, alla qualifica di provenienza, previo annullamento della nomina.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato dall'azienda non assumano servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'azienda stessa, decadono dall'impiego. I dipendenti ferroviari rimangono nella precedente posizione.

ALLEGATO A

(Domanda su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Piazza della Croce Rossa - Codice postale 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (2) . . . . a . . . . (prov. . . . . . .) residente a . . . . presa conoscenza dell'avviso-programma in data 17 luglio 1969 per il concorso a tre posti di ispettore in prova — fra laureati in chimica e in chimica industriale abilitati all'esercizio della relativa professione — domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nell'avviso stesso (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime indicare i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificatamente le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della laurea in . . . . . . conseguita presso l'università di . . . . in data . . . . . . della abilitazione all'esercizio della relativa professione, conseguita . . . . il . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (4).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di abitazione e riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (5).

Indirizzo e codice postale . . . . .
. . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma)

---

(1) Scrivere a macchina o stampatello, il cognome e nome. Le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di età di anni 30, indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dell'avviso-programma).

(3) Chi vorrà asseggettarsi a esami facoltativi (vedasi il punti 9 dell'avviso-programma), dovrà aggiungere, nella domanda, la relativa richiesta, indicando, su quale o su quali lingue (francese, inglese, tedesco) intenda essere esaminato.

(4) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, il periodo, le località e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

(5) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE OBBLIGATORIE

Prova scritta - Tema riguardante, sotto il profilo della chimica industriale e applicata, uno dei seguenti argomenti:

Acque per usi industriali.

La grande industria chimica inorganica: acidi minerali, alcali, ammoniaca, nitrati, sali ammoniacali, alogeni con particolare riguardo al cloro e derivati, carburo di calcio.

I gas industriali di uso più comune: aria e gas dell'aria, idrogeno, acetilene, gas frigorigeni (produzione, trasporto, proprietà).

Carboni fossili, ligniti, asfalti, bitumi, schisti bituminosi. Distillazione, gassificazione e derivati, con particolare riguardo al coke metallurgico benzolo, omologhi superiori e derivati.

Petrolio grezzo e derivati: gas di petrolio liquefatti, gas di città dal petrolio, carburanti, gasolio, oli combustibili, lubrificanti. Additivi. Altri prodotti della distillazione e gassificazione del grezzo.

La petrolchimica, con particolare riguardo alla chimica del metano, acetilene, etilene. Principali prodotti intermedi della petrolchimica.

Altri prodotti della grande industria chimica organica: acidi, alcoli, esteri, solventi. Generalità sui coloranti, esplosivi, insetticidi e fitofarmaci, saponi, detersivi.

Resine sintetiche, materie plastiche, gomme ed elastomeri in genere.

Pitture e vernici: prodotti finiti e materie prime.

Fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche, generalità sui filati, tessuti e carte.

Metallurgia e proprietà del ferro; acciai comuni, speciali, loro leghe.

Metallurgia e proprietà dell'alluminio, magnesio e loro leghe.

Altri principali metalli e loro leghe: rame, nichel, stagno, zingo, piombo, bronzi, ottoni, leghe antifrizione.

Materiali da costruzione: pietre naturali, laterizi, refrattari, leganti.

N. B. — Potrà chiedersi ai candidati anche l'esposizione sommaria dei metodi e delle norme per l'esame dei materiali più importanti, che si riferiscono al tema, con particolare riguardo ai moderni metodi strumentali e loro principi informatori.

Prove pratiche:

Una prova: di chimica analitica qualitativa e relazione scritta sulle ricerche eseguite e sui risultati ottenuti (non meno di 10 elementi fra cationi ed anioni).

Una prova: di chimica analitica quantitativa e relazione scritta sui procedimenti eseguiti e sui risultati ottenuti (non meno di 2 elementi).

Una prova: di chimica analitica applicata, consistente nella identificazione di un prodotto merceologico di uso comune e delle adulterazioni che esso presenta.

Prova orale:

La prova orale verterà, oltre che sul programma delle prove scritta e pratiche, e sulla discussione dei relativi elaborati, anche su quanto segue:

Chimica generale inorganica ed organica e chimica applicata all'industria.

Elementi di chimico-fisica; l'equilibrio chimico e la legge dell'azione delle masse: la termochimica; l'elettrochimica, e la cinetica chimica.

Elementi di fisica: meccanica dei solidi e dei liquidi, ottica, colorimetria, elettricità, con particolare riguardo a quelle nozioni ed a quegli apparecchi utilizzati nel controllo ed esame dei materiali.

Nozioni di geografia commerciale con speciale riguardo all'Italia.

Provenienza, caratteristiche ed usi delle principali materie prime con particolare riguardo a quelle di più largo impiego in ferrovia.

Generalità sulla conservazione e trasporto ferroviario degli alimenti.

Nozioni sulla organizzazione del lavoro e sugli infortuni, sui mezzi per prevenirli e sul pronto soccorso.

Esami facoltativi

Sulle lingue estere francese, inglese, tedesca, consistenti nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonchè in un colloquio atto a provare la conoscenza della lingua prescelta.

(8651)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a sei posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nel Trentino-Alto Adige quali sedi di prima assegnazione.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale e delle delibere consiliari 31 luglio e 30 ottobre 1963, approvate con decreti ministeriali 12 ottobre e 8 novembre 1963, un concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a sei posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nel Trentino-Alto Adige quali sedi di prima assegnazione.

Detto concorso, per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1057, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, è riservato ai candidati che dimostrino di conoscere la lingua tedesca.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

a diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

c) iscrizione all'albo dei medici;

d) età non superiore a 35 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dello istituto;

e) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

f) aver tenuto buona condotta;

g) sana e robusta costituzione fisica;

h) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Elevazioni del limite massimo di età

Il limite massimo di età, indicato alla lettera *d*) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commuta-

zione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dallo art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) lettera b) e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, salvo sempre l'assorbimento di ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi disoccupati.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'istituto entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande presentate direttamente al predetto servizio del personale saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo delle domande è stabilita in base al timbro a data apposto dall'istituto sulle domande stesse e sul relativo avviso di ricevimento o sulla ricevuta che sarà rilasciata per le domande presentate direttamente al servizio del personale.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le domande dei quali risulteranno pervenute, per qualsiasi motivo, alla direzione generale, servizio del personale, dopo la scadenza del termine suindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o pervenute ad altro ufficio dell'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato A), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dal precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

f) di essere iscritto all'albo dei medici;

g) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Gli aspiranti dovranno altresì dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso:

di accettare la destinazione che in caso di esito favorevole del concorso sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza;

qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano ed intendano sostenere nella detta lingua, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, la prova scritta prevista al punto 1-a) del successivo art. 6, la prova pratica prevista al punto 2), e la prova orale prevista ai punti 3-a) e 3-b), dello stesso art. 6, debbono farne esplicita richiesta nella domanda.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in carta bollata, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco, in carta semplice.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla direzione generale, servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal capo dell'ufficio cui sono addetti. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'istituto, sarà composta da otto membri, e cioè:

Presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto.

Vice presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto.

Membri:

un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

un primario ospedaliero in servizio presso uno dei centri traumatologici ortopedici dell'istituto;

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a dirigente medico principale;

un esperto di lingua tedesca.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero dei concorrenti ammessi al concorso il presidente dell'istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del servizio del personale ed appartenenti alle carriere direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte il presidente dell'istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'istituto di sostituire i membri della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e consisteranno in:

1) due prove scritte:

a) tema di patologia chirurgica, con particolare riguardo alla traumatologia generale;

b) traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano; entrambi i brani saranno dettati. E' consentito l'uso del vocabolario;

2) una prova pratica: esame clinico di un soggetto, compilazione della corrispondente relazione e discussione sul caso esaminato;

3) una prova orale sulle seguenti materie:

a) medicina legale e delle assicurazioni, medicina del lavoro, con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) elementi di legislazione sanitaria.

Inoltre il candidato dovrà sostenere una conversazione nella quale dovrà dimostrare di avere piena conoscenza della lingua tedesca.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano qualora lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, potranno sostenere nella detta lingua, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, la prova scritta prevista al punto 1-*a*) del presente articolo, la prova pratica prevista al punto 2) e la prova orale prevista ai punti 3-*a*) e 3-*b*). Saranno tenuti in tal caso a sostenere, comunque, la prova scritta di lingua prevista al punto 1-*b*) del presente articolo, nonchè una conversazione nella quale dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato *B*), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento delle prove scritte sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova pratica e quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che avranno riportato un media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tali prove a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prove scritte.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno in ciascuna di esse ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed a quella orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punteggi riportati nelle prove scritte e i punteggi ottenuti nelle prove pratica ed orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà la prova scritta di esame.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I concorrenti che avranno superato le prove pratica ed orale dovranno presentare o far pervenire nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani di caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle precedenze stabilite dalle disposizioni di legge vigenti in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili per fatto di guerra, per servizio; del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi; capi di famiglia numerosa).

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza: documentazione

I concorrenti dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) *mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra:* decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) *mutilati e invalidi per servizio:* decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei Comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963. n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai nn. 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

24) sordomuti: certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria e presentazione dei documenti da parte dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza, i sottoelencati documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) certificato in carta bollata, rilasciato dall'ordine dei medici, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato;

d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

l) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, nonchè per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo allo impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano dovranno produrre, in luogo del documento di cui alla lettera e), un certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che sono cittadini italiani di lingua tedesca.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere c), e), f), g) e l) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAIL, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina in prova dei vincitori, fissandone la decorrenza.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione della graduatoria di merito del concorso e la nomina dei candidati vincitori e di eventuali idonei, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data prefissata dal comitato esecutivo, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, durante il periodo stesso ai candidati nominati in prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui al successivo art. 12.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Art. 12.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto

Il rapporto di impiego sarà disciplinato dalle norme vigenti per il personale di ruolo dell'istituto, e, per il trattamento di quiescenza e previdenza, dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969.

Qualora i vincitori appartengano al personale dell'INAIL già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956, che abbia optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, essi conserveranno tale trattamento.

Ai concorrenti assunti in ruolo sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica di medico di 2ª classe costituita dallo stipendio mensile lordo iniziale di L. 140.000, da un assegno provvisorio mensile di L. 7.000, da una indennità integrativa speciale mensile di L. 10.200, da una indennità speciale per tecnici di L. 15.000, da una indennità medica di L. 45.000, nonchè dalle eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Verranno inoltre corrisposte una tredicesima mensilità — commisurata allo stipendio, all'assegno provvisorio ed alle eventuali quote di aggiunta di famiglia — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno, nonchè una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità — commisurata come la anzidetta tredicesima — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno ed al giudizio riportato nelle note di qualifica.

Art. 13.

Conferimento di posti disponibili agli idonei

Il comitato esecutivo dell'istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti saranno conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il comitato esecutivo potrà procedere altresì, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina dei rinunciatari e decaduti, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il presidente: ANDREIS

p. *Il direttore generale*: ALIBRANDI

ALLEGATO *A*)

Schema di domanda

(Da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale dell'INAIL - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

. l . . sottoscritt . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . . a . . il . . (2) . . . . domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a sei posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nel Trentino-Alto Adige quali sedi di prima assegnazione.

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (3) .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

e) di essere iscritt . . all'albo dei medici;

f) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (4) . .;

g) di non aver riportato condanne penali (5);

h) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . e di essere cessat . . a causa di . . . . (6);

i) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . . .

. . l sottoscritt . . dichiara inoltre:

di accettare, in caso di esito favorevole del concorso, la destinazione che sarà assegnata;

di essere cittadin . . italian . . di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di voler sostenere nella detta lingua, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, la prova scritta prevista al punto 1-*a*) dell'art. 6 del bando, la prova pratica prevista al punto 2) e la prova orale prevista ai punti 3-*a*) e 3-*b*) dello stesso art. 6;

di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di .) (7);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli:

. . . .

. . . .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del bando i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta direzione generale, servizio del personale:

. . . .

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso; indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9)

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'INAIL, indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*)

NORME PER I CONCORRENTI

1 - I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2 - I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3 - I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4 - I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5 - Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

(8556)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esame, al posto di direttrice nell'educandato femminile dello Stato di Verona

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli educandati femminili dello Stato;

Visto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, concernente norme modificative, integrative e interpretative del citato regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la deliberazione, in data 28 ottobre 1966, con la quale il consiglio di amministrazione dell'educandato femminile dello Stato di Verona ha proposto che sia bandito un pubblico concorso per la nomina della direttrice dell'educandato stesso;

Considerato, per gli effetti di cui all'art. 12 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che nell'educandato di cui sopra è giuridicamente vacante il posto di vice direttrice;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esame al posto di direttrice nell'educandato femminile dello Stato di Verona, riservato alle donne. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo seguente.

Art. 2.
Requisiti

Coloro che intendano partecipare al concorso devono possedere, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non superiore agli anni 50 (art. 26 regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312);

3) titolo di studio: laurea, o diploma di istituto superiore di magistero (ad esclusione del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari), o iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio conseguita sulla base di una laurea;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) godimento dei diritti politici.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o che siano decaduti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (articoli 2 e 128 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3).

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano dipendenti civili dello Stato, di ruolo o di ruolo aggiunto (art. 200 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 61 legge 5 marzo 1961, n. 90).

Art. 3.
Domanda di ammissione al concorso

Coloro che desiderano partecipare al concorso devono presentare domanda di ammissione, redatta su carta legale da lire 400, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V. La domanda deve pervenire al Ministero entro sessanta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Nella domanda la concorrente deve dichiarare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove è iscritta nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, l'anno del suo conseguimento e l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito, o gli estremi della iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio (conseguita sulla base di una laurea);

i servizi prestati eventualmente presso pubbliche amministrazioni (da indicarsi) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stata destituita o dispensata dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o dichiarata decaduta dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

eventualmente i titoli che danno diritto ad esenzione dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

il proprio domicilio e recapito (la candidata dovrà comunicare le eventuali successive variazioni);

l'elenco dei titoli di merito eventualmente allegati alla domanda.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma della concorrente, in calce alla domanda, deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale essi prestano servizio.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione delle domande e dei documenti che siano formalmente imperfetti.

Le concorrenti possono allegare alla domanda la documentazione relativa ai titoli di merito posseduti e che esse ritengano di produrre nel proprio interesse per la valutazione del punteggio ai fini previsti dall'art. 5. Detta documentazione può, tuttavia essere presentata anche separatamente alla domanda, purchè pervenga al Ministero entro il termine di sessanta giorni prescritto dal primo comma del presente articolo.

I documenti relativi ai titoli devono essere redatti nella prescritta carta da bollo.

Non saranno valutati i titoli non documentati, o documentati dopo la scadenza del termine più sopra indicato; non sono ammessi riferimenti a documenti già presentati sia a questo Ministero sia ad altra Amministrazione.

Art. 4.
Esclusione dal concorso - Irricevibilità delle domande

Con decreto ministeriale motivato può essere disposta la esclusione dal concorso delle concorrenti che non siano in possesso dei requisiti prescritti.

Saranno dichiarate irricevibili le domande e i documenti di cui all'articolo 3 che perverranno a questo Ministero oltre il termine prescritto.

Art. 5.
Prova di esame - Titoli
Proclamazione della vincitrice e delle idonee

Il concorso consiste, ai sensi dell'art. 20 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312:

a) in una prova di esame (colloquio) diretta a saggiare la cultura della candidata, la sua competenza nel governo degli istituti di educazione, i suoi principi pedagogici e la sua conoscenza dell'attività dello Stato in materia di educazione;

b) nella valutazione dei titoli di merito posseduti dalla candidata e documentati ai sensi dell'art. 3.

Per la valutazione del colloquio la commissione giudicatrice dispone di 30 punti.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice dispone di 60 punti.

La votazione complessiva si esprime in novantesimi ed è stabilita dalla somma del voto riportato nel colloquio con il punteggio ottenuto per i titoli.

La valutazione dei titoli precede la prova di esame.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria del concorso e saranno dichiarate la vincitrice e le idonee.

Per conseguire l'idoneità occorre aver superato la prova di esame con almeno 21 punti su trenta.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per la comunicazione del diario della prova di esame e per gli altri adempimenti ad essa inerenti si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova di esame avrà luogo in Roma. Le concorrenti dovranno presentarsi munite di idoneo documento di identità.

Art. 6.

Commissione giudicatrice: composizione e adempimenti

La commissione giudicatrice del concorso, che sarà nominata con separato decreto, provvederà, in seduta preliminare, a fissare i criteri di massima per la valutazione dei titoli, nei limiti del punteggio massimo ad essi attribuibile ai sensi dell'art. 5.

Art. 7.

Presentazione dei documenti da parte delle concorrenti che abbiano superato la prova di esame

Le concorrenti che abbiano superato la prova di esame debbono produrre direttamente a questo Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina, a parità di merito, qualora appartengano a una delle categorie contemplate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o a categorie a queste equiparate. Detti documenti devono essere redatti nella prescritta carta da bollo, ad eccezione delle dichiarazioni rilasciate dalle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale mutilati e invalidi di guerra e sono esenti da legalizzazioni.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione di documenti imperfetti.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte della concorrente dichiarata vincitrice

La concorrente dichiarata vincitrice dovrà produrre, direttamente a questo Ministero, entro quaranta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione i seguenti documenti, in regolare carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) originale o copia autentica del titolo di studio (qualora non l'abbia già allegato alla domanda di ammissione ai fini del punteggio riservato ai titoli);

d) certificato attestante che la candidata gode dei diritti politici, ovvero non è incorsa in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) stato di famiglia (da presentarsi soltanto da parte delle candidate coniugate con o senza prole o vedove con prole);

g) certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'impiego, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico condotto o da un ufficiale sanitario, contenente l'attestazione dell'avvenuto accertamento sierologico previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

h) eventualmente, il documento o i documenti comprovanti il diritto della candidata a deroga al limite massimo di età.

I documenti di cui alle lettere *b), d), e), f), g)* devono essere di data non anteriore a tre mesi a decorrere da quella della apposita comunicazione sopra citata.

Il personale di ruolo o di ruolo aggiunto deve presentare nel termine di cui sopra, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il certificato medico ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Non è ammesso riferimento a documenti prodotti, per altro fine, a questa amministrazione od a quelli prodotti ad altra amministrazione. Tuttavia il personale di ruolo o di ruolo aggiunto in servizio negli educandati femminili statali potrà fare riferimento, per quanto riguarda il titolo di studio, alla documentazione acquisita nel proprio fascicolo personale.

I documenti di cui al presente articolo sono esenti da legalizzazione. Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti.

Art. 9.

Decadenza

Decadono dagli effetti del concorso coloro che non presentino, entro i termini stabiliti dall'art. 8, la documentazione prevista dalle lettere *a), b), c), d), e), g), h)* o non restituiscano, entro il termine assegnato, i documenti loro inviati per la regolarizzazione.

Art. 10.

Nomina in prova

La vincitrice del concorso consegue la nomina a direttrice in prova dell'educandato femminile statale di Verona.

La carriera e il trattamento economico sono disciplinati dalla legge 1° agosto 1960, n. 853.

Art. 11.

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le disposizioni dei decreti presidenziali 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle particolari dei regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1° ottobre 1931, n. 1312.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1969
Registro n. 51 Pubblica istruzione, foglio n. 336

(8702)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.